

# Ipotesi CCNI **MOBILITA'** triennio 2025-2028 (29 gennaio 2025)

## PREMESSA

Dopo lunghe trattative, in data 29 gennaio 2025, è stato firmato il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28. Spetterà adesso al MIM, mediante la relativa Ordinanza Ministeriale, fissare modalità e termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio.

Il testo del nuovo CCNI prevede molte novità che permetteranno al personale interessato di superare alcuni vincoli e usufruire di miglioramenti per le deroghe previste rispetto al precedente contratto.

Viene incentivata la permanenza dei docenti nelle scuole al fine di garantire la continuità didattica e vengono ampliate le tutele legate alla disabilità e alle esigenze di famiglia.

Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel CCNI sottoscritto dalle OO.SS. si applicano a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

*A cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori*

# NOVITA'

## PERSONALE DOCENTE

<p><b>1) Vincolo triennale</b> In caso di ottenimento della titolarità <b>per scelta puntuale di singola istituzione scolastica</b> (su domanda volontaria, sia territoriale che professionale) <b>(Art. 1 co. 2)</b></p>	<p>Il vincolo <b>NON</b> si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beneficiari precedenza art.13 (che abbiano ottenuto una scuola <u>fuori dal comune</u> o dal distretto subcomunale ove si applica la precedenza)</li> <li>- Trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, sia pure su scelta puntuale di scuola</li> </ul>
<p><b>2) Vincolo triennale neo-immessi in ruolo dal 2023/24 in poi</b> (sia con contratto a t.i che, per docenti assunti su sostegno da GPS 1^ fascia, a t.d.) <b>(Art.1 commi 3 e 4)</b></p>	<p>Sono <b>validi</b> nel calcolo del triennio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anno di prova</li> <li>- Anni in utilizzazione o assegnazione provvisoria</li> <li>- Anni di supplenza, dopo il superamento anno di prova, ex art. 47 CCNL 2024</li> <li>- Anno di servizio a tempo determinato finalizzato al ruolo</li> <li>- Anni di differimento del periodo di prova</li> <li>- Anno di prova svolto con esito negativo</li> </ul> <p>Il vincolo <b>NON</b> si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Docenti in esubero o sovrannumero</li> <li>- Beneficiari L.104/92 art.33 co.5 e 6 ( <u>H personale</u>) limitatamente a fatti sopravvenuti <u>dopo</u> la scadenza della domanda per il relativo concorso o per le GAE</li> </ul>

<p><b>DEROGHE ai VINCOLI</b> per <b>entrambe le tipologie di vincolo triennale</b> (sopra riportate)</p> <p><b>(Art. 1 co. 6)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genitori di figlio <b>minore di 16 anni</b> (o che compie 16 anni tra il 01/01 e il 31/12 del 2025). Per i genitori adottivi o affidatari: 16 anni dall'ingresso in famiglia e comunque non oltre il compimento della maggiore età</li> <li>- Beneficiari <b>art. 21 e art. 33 co. 3, 5 e 6 L.104/92 (disabilità personale) e assistenza al familiare disabile.</b></li> <li>- Coloro che fruiscono di riposi e permessi ex <b>art 42 L.151/2001</b>, secondo il seguente <b>ordine tassativo</b>: 1) coniuge convivente di disabile con gravità o parte di unione civile o convivente di fatto 2) genitori, 3) uno dei figli conviventi, 4) uno dei fratelli o sorelle conviventi, 5) parente o affine entro il 3° grado convivente. Si può passare al grado successivo del suesposto ordine (es. da coniuge e genitore) solo in caso di decesso, mancanza o patologie invalidanti del soggetto precedente</li> <li>- Coniuge o figlio di mutilato o invalido civile (ai sensi dell'art.2 L.118/1971)</li> <li>- Figlio di genitore ultra65enne o che compie gli anni entro il 31.12.2025</li> </ul>
<p><b>Condizioni per usufruire delle deroghe ai vincoli</b></p> <p><b>(Art. 1 co. 6)</b></p>	<p><b>La persona assistita, il figlio minore di 16 anni e il genitore ultra 65enne, devono risiedere da almeno 3 mesi</b> dalla pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità, nel comune richiesto (<u>da inserire come prima preferenza</u>)</p> <p>Per i disabili con H personale (art.21 e art.33 co.6 L.104/92) il comune di riferimento è quello di residenza</p>
<p><b>Donne vittime di violenza di genere</b></p> <p><b>(Art. 3 comma 3)</b></p>	<p>Possono presentare, in qualsiasi momento, domanda di trasferimento o assegnazione per comune o provincia diversa da quella di residenza (purchè inserite in percorsi di protezione o in presenza di atto del Tribunale che attesti tale condizione)</p>

<b>Mobilità docenti educazione motoria Scuola Primaria (Art. 5)</b>	La mobilità professionale verso i posti di educazione motoria alla scuola primaria è consentita ai soli docenti in possesso di abilitazione conseguita in seguito a superamento del relativo concorso ordinario
<b>Passaggio di ruolo: restituzione al ruolo di provenienza (Art. 7 comma 4)</b>	È consentito chiedere il rientro nel ruolo di provenienza a chi ha ottenuto il passaggio di ruolo, purchè la domanda, da presentare all'USR di competenza, sia effettuata durante il primo anno di servizio (anno di prova) e a condizione che il docente non abbia presentato domanda di mobilità e che siano residuati posti dopo le operazioni di mobilità.
<b>Montessori scuola secondaria di I grado (Art. 7 comma 5)</b>	I docenti in possesso del titolo e che abbiano svolto almeno 1 anno di insegnamento nell'ambito della sperimentazione di cui al DM 237/2021, possono optare, prima della mobilità ordinaria, per il passaggio al posto Montessori nella medesima scuola in cui è stata svolta la sperimentazione (anche con cattedra mista)
<b>Novità <u>PRECEDENZE</u> (art.13)</b>	<p><u>Punto II</u> : diritto al <b>rientro nella scuola di precedente titolarità</b> passa da <b>8 a 10 anni</b></p> <p><u>Punto IV</u>: ordine di priorità tassativo nell'assistenza del disabile con gravità ai fini della fruizione della precedenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) Genitori</b> (anche adottivi o chi esercita tutela legale). Qualora i genitori siano impossibilitati all'assistenza <b>perché affetti da patologie invalidanti o ultra 65enni</b>, usufruiscono della precedenza <b>fratelli e sorelle conviventi</b>.</li> <li><b>2) Coniuge</b>, cui sono equiparati: <b>parte dell'unione civile e convivente di fatto</b></li> <li><b>3) Figli</b></li> <li><b>4) Fratelli e sorelle non conviventi</b> (alle stesse condizioni di cui al p.1)</li> </ol> <p><b>NOVITA'</b> importante nei <b>trasferimenti interprovinciali</b>:  <b>il figlio</b> che assiste il <b>genitore disabile con gravità</b> può ora <b>usufruire della precedenza</b> anche <b>per province diverse</b></p> <p><u>Punto V</u>: diritto al <b>rientro nel comune di precedente titolarità</b> passa da <b>8 a 10 anni</b></p>

<p>Trattamento docenti nelle <b>scuole dimensionate</b> <b>(Art.18)</b></p>	<p>Viene effettuata una semplificazione della disciplina, valida per tutti gli ordini di scuola:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) Unificazione</b> di più scuole: unica graduatoria</li> <li><b>2) Accorpamento di plessi /sedi/</b> indirizzi con una diversa scuola: possibilità di <u>opzione</u> per ottenere la titolarità nella nuova scuola: unica graduatoria comprendente optanti e già titolari</li> <li><b>3) Soppressione</b> di una scuola e attribuzione delle classi ad altri istituti: unica graduatoria UST</li> </ol>
<p>Trattamento <b>perdenti posto CPIA</b> Infanzia e primaria e scuola secondaria <b>(Art.20 co. 18)</b></p>	<p>In caso di disponibilità di un posto in un CTP del medesimo CPIA provinciale, il docente soprannumerario che ne faccia richiesta , può essere trasferito nel medesimo posto con priorità, in I fase, anche se trattasi di comuni diversi.</p>
<p><b>Computo quinquennio</b> <u>sostegno, posti speciali e ad indirizzo didattico differenziato</u> <b>(Art 23 co.8)</b></p>	<p>E' calcolato, oltre all'anno in corso, l'anno a t.d. di svolgimento del periodo di prova e l'anno a t.d. prestato ai sensi dell'art.47 CCNL su sostegno.</p>
<p><b>Passaggio di ruolo su sostegno</b> <b>(Art 4)</b></p>	<p>Da scuola sec. di I grado a sec. II grado o viceversa, è sufficiente la specializzazione specifica (anche senza abilitazione)</p>
<p><b>Aliquote per i trasferimenti provinciali da posto di sostegno a posto comune:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% posti disponibili a.s. 2025/26</li> <li>- 75% posti disponibili a.s. 2026/27</li> <li>- 50% posti disponibili a.s. 2027/28</li> </ul>
<p><b>Classi di concorso ACCORPATE</b></p>	<p>E' possibile il passaggio di ruolo su una classe di concorso di quelle accorpate ai sensi del D.M. 22/12/2023 anche se privi di specifica abilitazione</p>

# TABELLE VALUTAZIONE TITOLI

## NOVITA' PERSONALE **DOCENTE** ed educativo

ANZIANITA' DI SERVIZIO	
Servizio <u>PRERUOLO</u> (Punto B della tabella)	<p>nel <u>medesimo ruolo</u> di titolarità:            mobilità <b>volontaria</b>: 6 punti</p> <p>mobilità <b>d'ufficio</b>:            4 punti a.s.2025/26            5 punti a.s.2026/27            6 punti a.s.2027/28</p> <p>In <u>ruolo diverso</u> da quello di titolarità:            mobilità <b>volontaria</b>: 6 punti            mobilità <b>d'ufficio</b>: 3 punti</p>

<p><u>CONTINUITA'</u> nella scuola (Punto C)</p> <p>La presente novità <b>vale anche per la mobilità PROFESSIONALE</b></p>	<p>Negli ultimi 3 anni: 12 punti</p> <p>Per ogni ulteriore anno di servizio: punti 5 entro il quinquennio oltre il quinquennio: punti 6</p>
<p><b>ESIGENZE DI FAMIGLIA</b> (Punti B,C,D)</p>	<p>Figlio di età inferiore a 6 anni: 5 punti</p> <p>Per ogni figlio di età superiore a 6 anni e inferiore a 18 o maggiorenne totalmente inabile al lavoro: 4 punti</p> <p>Per l'assistenza e cura dei figli disabili fisici, psichici ecc: 6 punti</p>
<p><b>TITOLI GENERALI</b> (Punto I)</p>	<p>Punteggio aggiuntivo per servizio svolto per almeno <b>3 anni</b> nella <b>medesima scuola</b>, in qualità di docente <b>TUTOR o ORIENTATORE</b> (Dir. MIM n.11/23): mobilità <b>volontaria</b>: 3 punti</p>
<p><b>TITOLI GENERALI</b> (Punto L)</p>	<p>Servizio di ruolo prestato dall'a.s. 2023/24 <b>per almeno 3 anni</b> senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità situata in <b>AREE A FORTE RISCHIO DI ABBANDONO</b>, qualora non sia stata presentata domanda di mobilità, utilizzazione, assegnazione provvisoria o mancata accettazione di supplenza ex art.47 mobilità <b>volontaria</b>: 3 punti</p>

# PERSONALE ATA

<b>Numero sedi esprimibili nella mobilità</b>	Il personale ATA può esprimere in un'unica istanza fino a 15 preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche più codici sintetici per una o più province
<b>Mobilità professionale</b>	Il personale proveniente da altri comparti transitato nei ruoli ATA a decorrere dall'a.s. 2017/2018 può partecipare sia alla mobilità territoriale che professionale a partire dall'anno scolastico successivo, sulla base del punteggio spettante secondo le relative tabelle. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA
<b>Sedi disponibili per la mobilità</b>	Le operazioni di mobilità del personale ATA relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale provinciale e residue dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la sistemazione del personale in soprannumero provinciale
<b>Vincoli per i Funzionari dell'elevata qualificazione</b>	Non possono presentare domanda di mobilità, se non in possesso delle deroghe previste dal CCNI, i dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione per un triennio della assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione
<b>Deroghe</b>	Si applicano le stesse regole previste per il personale docente
<b>Precedenze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'assistenza al genitore vale anche per altra provincia</li> <li>- l'assistenza ai fratelli/sorelle è possibile anche se non si è conviventi, purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessantacinquenni</li> </ul>
<b>TABELLA VALUTAZIONE TITOLI personale ATA</b>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA: le parti si impegnano ad aggiornare le tabelle di valutazione in occasione del prossimo rinnovo contrattuale – tenuto conto della futura piena attuazione dei nuovi ordinamenti professionali -